

19960 15



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Presidente -

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE

- Rel. Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Consigliere -

Dott. MARIA ACIERNO

- Consigliere -

Dott. GUIDO MERCOLINO

- Consigliere -

Oggetto

Opp. Pass. fall-
Giudicato
endofallimentare
- Pegno per una
pluralità di crediti

Ud. 14/07/2015 -
CC

R.G.N. 18167/2014

Cass. 19960

Rep.

C.I.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 18167-2014 proposto da:

BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA (subentrata a
EFIBANCA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, I

, giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

IT HOLDING S.p.A. in amministrazione straordinaria;

- *intimata* -

avverso il decreto del TRIBUNALE di ISERNIA, depositato il
04/06/2014 nel procedimento R.G. 1500/2011;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/07/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO
GENOVESE;

udito l'Avvocato ENRICO GABRIELLI, che si riporta.

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in
data 28 maggio 2015, la seguente proposta di
definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc.
civ.:

«Con decreto in data 4 giugno 2014, il Tribunale di
Isernia ha respinto l'opposizione allo stato passivo
proposta da Efibanca SpA (ora, per effetto della
fusione per incorporazione, l'intestato Banco Popolare)
con il quale il creditore era stato ammesso al passivo
dell'A.S. senza il riconoscimento del privilegio
richiesto.

Avverso il decreto del Tribunale di Isernia il Banco
Popolare ha proposto ricorso, con atto notificato il 4
luglio 2014, sulla base di tre motivi, con cui denuncia
la violazione e falsa applicazione: a) dell'art. 324
c.p.c. e 99 LF (primo mezzo); degli artt. 1362 e 1363
c.c. (secondo mezzo); dell'art. 2799 c.c. (terzo mezzo),
in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

L'A.S. IT Holding non ha svolto difese.

Il decreto reiettivo contiene due distinte *rationes
decidendi*, entrambe aggredite, rispettivamente con il
primo (e secondo mezzo) e con il terzo motivo.

Il ricorso appare manifestamente fondato, giacché:

A) con riferimento alla prima *ratio decidendi*, con la
quale era stata sollevata d'ufficio e accolta
l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, deve
afferinarsi il principio di diritto secondo cui:

in tema di opposizione allo stato passivo
dell'Amministrazione straordinaria, anche nella
disciplina attualmente in vigore e successiva al d.lgs.
n. 5 del 2006, è pienamente efficace la regola del
giudicato endofallimentare, ex art.96 LF., in base alla
quale, ove - come nella specie - il creditore abbia
opposto il provvedimento di parziale esclusione del
diritto vantato dallo stato passivo
dell'Amministrazione straordinaria, senza che - nel
conseguente giudizio di opposizione - il commissario
straordinario si sia costituito ed abbia contestato il
difetto della legittimazione attiva, in base al
principio impugnatorio, non può il giudice, *ex officio*,
rivalutare la legittimazione del creditore ed escludere
la qualità del credito richiesta, in base ad una
rivalutazione dei fatti già oggetto di decisione da



parte del Giudice delegato e non contestata nei termini e nelle forme di legge, in quanto coperta dal predetto giudicato;

B) con riferimento alla seconda *ratio decidendi*, con la quale è stata ritenuta comunque infondata la domanda di riconoscimento del privilegio pignoratorio in relazione al credito chirografario già ammesso allo stato passivo, trattandosi - per l'espressa previsione di cui all'art. 2799 c.c. - di garanzia al servizio di un credito complesso facente capo a diversi e distinti creditori, che non era possibile frazionare nelle diverse quote spettanti ai differenti finanziatori, sembra doversi accogliere il terzo motivo di ricorso, richiamandosi e dando continuità al principio di diritto, già affermato da questa Sezione, e secondo cui: «*Il principio di indivisibilità del pegno, contenuto nell'art. 2799 cod. civ., non esclude la possibilità che il pegno stesso, unitariamente, sia concesso a garanzia di diversi crediti, purché almeno uno di essi sia, secondo l'accertamento del giudice di merito - non censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici - sufficientemente individuato. In tal caso, il pegno resta per intero a garanzia di quell'unico credito individuato.*».

Pertanto, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, per essere accolto, ai sensi del comb. disposto dagli artt. 380-bis e 375 n. 5 c.p.c.».

*

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra [precisato che il principio di diritto relativo al pegno - sopra menzionato - è stato già posto da questa Corte (sez. 1^a) con la sentenza n. 8970 del 2000 (mentre quello riguardante il giudicato endofallimentare risulta enunciato dalla sentenza, della stessa sezione, n. 4708 del 2001, rv. 617278], alla quale non risultano essere state rivolte critiche od osservazioni;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e cassato il decreto impugnato, in ragione dei principi di diritto sopra enunciati;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, disponendosi l'ammissione del credito della ricorrente allo stato passivo dell'A.S. intimata, con la collocazione privilegiata richiesta;

che le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano, per i due gradi del giudizio, come da dispositivo.



PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, dispone l'ammissione del credito della Banca ricorrente allo stato passivo dell'A.S. intimata, con la collocazione privilegiata richiesta;

condanna l'intimata A.S. al rimborso delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che liquida:

- a) Per la fase di merito, in complessivi euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre a spese generali forfettarie e ad accessori di legge;
- b) Per la fase di legittimità, in complessivi euro 5.100, di cui euro 100 per esborsi, oltre a spese generali forfettarie e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1ª sezione civile della Corte di cassazione, il 14 luglio 2015, dai magistrati sopra indicati.

Il Presidente
Vittorio Ragonese

Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Giorra

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 6 OTT. 2015
Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Giorra